

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circ. 10 giugno 2013, n. 21 - Accordo 22 febbraio 2012 – Chiarimenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI

Circolare 10 giugno 2013, n. 21

Oggetto: **Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni "- Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione dell'[Accordo 22 febbraio 2012](#), tenuto conto della [Circolare n. 12/2013](#) di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato A, punto 11 dello stesso [Accordo](#), si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL'[ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012](#)

Fermo restando quanto riportato al punto 3 della [Circolare n. 12/2013](#) di questo Ministero, si conferma che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente.

2. RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER IL MODULO GIURIDICO NORMATIVO (PUNTO 4.2. DELL'[ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012](#))

Con riferimento all'[Accordo 22 febbraio 2012](#), Allegato A, punto 4.2., si conferma che il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta per ognuno dei seguenti gruppi di allegati:

- a) Allegato III
- b) Allegati IV, V, VI e VII
- c) Allegati VIII e IX
- d) Allegato X.

3. DURATA DELLA VALIDITÀ DELL'ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO (PUNTO 6. DELL'[ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012](#))

Con riferimento all'[Accordo 22 febbraio 2012](#), Allegato A, punto 6, si chiarisce che con la dicitura "L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione..." deve intendersi che l'efficacia della stessa abilitazione ha una durata quinquennale il cui mantenimento è garantito dall'effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui al punto 6.2. del medesimo [Accordo](#) con periodicità almeno quinquennale.

4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI

Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'[Accordo](#) in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'[Accordo](#) di che trattasi: i "ponti mobili sviluppati ad azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc..

5. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA - DECORRENZA VALIDITÀ

In relazione al punto 9.2 dell'[Accordo](#) in oggetto, si evidenzia che la formazione pregressa di cui ai punti 9.1.b) e 9.1.c) del medesimo [Accordo](#), ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento. Per quanto riguarda la formazione pregressa di cui al punto 9. La), essa è riconosciuta senza bisogno di ulteriori condizioni e deve ritenersi, allo scopo di dare coerente attuazione alla previsione stessa, che la

validità di 5 anni decorra dall'entrata in vigore dell'[Accordo](#) in argomento.

6. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – DOCUMENTAZIONE

Al fine del riconoscimento dei corsi effettuati precedentemente all'entrata in vigore dell'[Accordo](#) in argomento, si precisa che, in analogia con quanto previsto per gli [Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011](#) ed in particolare all'[Accordo del 25.07.12](#), la documentazione indicata nel punto 9.3 dell'[Accordo del 22.02.12](#) ha natura esemplificativa e non tassativa.

7. ALLEGATI III E SEGUENTI, PUNTO 1.0

Si conferma che il punto 1.0 degli allegati III e seguenti dell'[Accordo](#) in argomento va inteso nel senso che il lavoratore deve avere l'abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato.

8. REQUISITI DEI DOCENTI

Con riferimento all'[Accordo 22 febbraio 2012](#), Allegato A, punto 2.1., laddove si individuano i requisiti di esperienza documentata dei docenti "... sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione ...", con riferimento ai diversi argomenti del citato [Accordo](#), deve intendersi che i suddetti due requisiti devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo). Per quanto riguarda il personale docente dei moduli pratici è invece richiesta almeno l'"esperienza professionale pratica, documentata ... nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi". Resta inteso che il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai moduli giuridico e tecnico che al modulo pratico.

9. ALLEGATO V: REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE

Con riferimento all'[Accordo 22 febbraio 2012](#), punto 3.3 dell'Allegato V concernente il "Modulo pratico ai fini dell'abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto" e al punto 4.2 riguardante la relativa "Valutazione", si legge testualmente che è necessario eseguire "almeno 3 delle prove di cui ai punti 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5 per le gru a torre sia a rotazione in basso sia a rotazione in alto", avendo inteso l'[Accordo](#) semplificare la previsione da almeno 2 prove per tipo di attrezzatura, di cui ai punti 3.1 "Gru a rotazione in basso" e 3.2 "Gru a rotazione in alto", ad almeno 3 prove in totale per l'insieme delle attrezzature di cui al punto 3.3. Analoghe considerazioni restano valide per le attrezzature di cui agli allegati nn. III, VI e IX dell'[Accordo](#) di che trattasi.

10. OPERATORI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CONCONDUCENTE A BORDO

Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo di cui all'allegato VI dell'[Accordo 22.02.12](#), siano abbinati accessori, tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese tra i punti di cui alle lettere da a) ad h) dell'Allegato A del medesimo [Accordo](#), è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.

11. LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Con riferimento al punto 9.4 dell'[Accordo del 22.02.12](#), per "lavoratori del settore agricolo", si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all'articolo 2135 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228).

12. ARTICOLO 72, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - DICHIARAZIONE

Relativamente alla dichiarazione di cui all'articolo 72, comma 2 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) e s.m.i., la stessa deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura, deve dichiarare che gli stessi sono stati formati conformemente alle disposizioni del [titolo III del D.Lgs. n. 81/2008](#) e s.m.i. e, ove si tratti di attrezzature di cui all'[Accordo del 22.02.12](#), che siano in possesso della specifica abilitazione.